

Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti a sostegno dei progetti di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 34/2002 per l'anno 2019.

1. Premessa

I contributi di cui al presente atto sono destinati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'art. 4 della medesima legge per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.

L'intervento di sostegno ai progetti di cui sopra è disposto in coerenza con le attività previste dall'Accordo di programma tra il Ministero per il Lavoro e le Politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna recepito con DGR n. 2152/2018, sottoscritto tra le parti il 19/12/2018, anche al fine di garantire sul territorio interventi coordinati ed omogenei.

Tale Accordo è attuato con atto di indirizzo emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 26/10/2018 recante per l'anno 2018 l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore", nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'art. 73 del Codice medesimo.

2. Destinatari

Destinatari degli interventi sono le **associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale** che presentino articolazioni in più territori provinciali e che, alla data della deliberazione che approva il presente bando, risultano iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.

3. Risorse disponibili e loro destinazione

Le risorse finanziarie necessarie all'intervento, pari a complessivi € 375.000,00, trovano copertura finanziaria sul bilancio finanziario gestionale di previsione regionale 2019-2021, al cap. U57705 "Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)- anni di previsione 2019-2020;

Le risorse sono finalizzate a sostenere progetti volti:

- a. alla partecipazione, in forma gratuita, alle attività (sociali, sportive, culturali, ecc..) organizzate e promosse dalle associazioni, da parte di persone, in particolare minori, in condizioni di difficoltà socio-economica, individuate in accordo con gli enti locali, al fine di contrastare fenomeni di svantaggio ed esclusione sociale
- b. al contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- c. allo sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale di soggetti in condizioni di vulnerabilità;
- d. allo sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita della propria comunità;
- e. alla promozione di una comunità regionale interculturale coesa, basata sul coinvolgimento attivo dei migranti e delle comunità locali e con una particolare attenzione alla valorizzazione delle esperienze di protagonismo e mediazione attiva delle nuove generazioni di giovani con background migratorio.
- f. allo sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- g. alla promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;
- h. ad attività di informazione, aggiornamento, analisi e diffusione sui temi dell'associazionismo, anche in riferimento all'attuazione della riforma del Terzo settore.

Le associazioni proponenti dovranno tener conto che:

- non saranno valutati come ammissibili progetti che presentano un costo totale inferiore a € **25.000,00**;
- quelli dichiarati ammissibili potranno essere finanziati con una quota parte regionale non superiore al **80%** delle spese ritenute ammissibili e fino ad un importo massimo di € **50.000,00**.

Le quote di autofinanziamento necessarie alla copertura totale delle spese di progetto, potranno essere assicurate dall'associazione proponente, ovvero dalle associazioni partner, ovvero dai soggetti pubblici o privati non profit coinvolti nella gestione dei progetti.

I progetti dovranno insistere su un ambito territoriale almeno **sovraprovinciale**.

Sarà condizione di premialità il coinvolgimento in rete nella gestione dei progetti di:

- altre associazioni con rilevanza regionale iscritte;
- altri soggetti privati no profit;
- Istituzioni pubbliche in modo diretto e sostanziale.

Tutte le collaborazioni dovranno essere adeguatamente certificate dai soggetti partner.

Restano esclusi dal finanziamento i progetti riguardanti le attività ordinarie (sociali, sportive, culturali, ecc.) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie associazioni, ad eccezione dei progetti di cui alla precedente lett. A), nonché ricerche e studi relativi alle specifiche attività svolte dalle associazioni.

Non sono ammissibili progetti che presentino azioni in continuità con annualità precedenti.

I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico piano economico da cui risultino in modo dettagliato e analitico le diverse voci di spesa imputabili alla realizzazione dei progetti e le modalità con cui si prevede la copertura di dette spese.

La realizzazione delle attività previste andrà descritta in un cronoprogramma con l'elencazione delle azioni e dei relativi costi riferiti alle azioni progettuali che si intendono realizzare nel 2019 e a quelle che si svilupperanno nel 2020.

Al fine di consentire di individuare con esattezza le spese ammissibili a contributo, si raccomanda la massima attenzione nel riportare nel piano economico dettagliatamente per ogni voce di spesa l'importo e la relativa descrizione. Le spese non dettagliatamente descritte potrebbero essere comunque imputate tra quelle non ammissibili.

Non sono ammesse a finanziamento:

- spese imputabili ad altre leggi regionali;
- spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;
- spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività istituzionali del soggetto richiedente o dei partner;
- spese che comportino aumento di patrimonio;
- spese per il miglioramento del patrimonio già esistente;
- spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività.

4. Presentazione delle domande

Le domande relative ai progetti, sottoscritte dai legali rappresentanti delle associazioni capofila richiedenti, dovranno

essere redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato "B" che forma parte integrante della presente deliberazione.

La stessa associazione non può presentare più di un progetto come capofila.

Alle domande dovrà essere allegata una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui il legale rappresentante dell'associazione richiedente dichiara le associazioni partner nella realizzazione del progetto e gli altri soggetti pubblici o privati coinvolti in modo diretto e non formale (denominazione, sede e codice fiscale).

Tale dichiarazione dovrà inoltre attestare l'acquisizione del riconoscimento da parte di ogni soggetto partner della rappresentanza legale all'associazione capofila per l'esecuzione del progetto e, in caso di finanziamento, del potere di incassare il contributo.

La concessione dei finanziamenti sarà determinata in base a graduatorie stilate sulla base di valutazione collegiale secondo le modalità e i criteri di cui all'Allegato "B.1", che forma parte integrante della presente deliberazione.

Le graduatorie approvate verranno pubblicate sul BURERT e sul sito internet della Regione all'indirizzo <http://sociale.regione.emilia-romagna.it> e verranno comunicate per iscritto alle associazioni che hanno presentato istanza.

Le domande, in regola con le vigenti norme sull'imposta di bollo, e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per l'integrazione sociale il contrasto alla povertà e Terzo settore, via posta PEC all'indirizzo segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it e via posta mail normale all'indirizzo: simona.massaro@regione.emiliaromagna.it **entro 45 giorni** dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale relativa all'adozione del presente bando.

Previa istruttoria condotta dal Servizio regionale competente, il Dirigente responsabile del medesimo Servizio provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all'esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi, alla contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2019 e 2020 con riferimento ai cronoprogrammi di spesa dei progetti ammessi e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

La liquidazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconto: fino al 50% del contributo complessivo concesso che verrà liquidato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute nel 2019 da trasmettere entro il 31/01/2020;

- saldo: a conclusione del progetto, che dovrà avvenire entro e il 31/12/2020, a seguito di rendicontazione finale delle spese relative al progetto ammesso a contributo, che deve essere trasmessa entro il 31/01/2021, su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'associazione, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammessa a contributo e recante l'elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprova tali spese, nonché una relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.

Qualora l'associazione beneficiaria dovesse rinunciare all'acconto optando per la liquidazione del contributo concesso in un'unica soluzione a seguito di rendicontazione finale, il Legale rappresentante dovrà farne espressa e motivata richiesta alla Regione entro il 31/01/2020.

Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare rendicontazione a seguito di assegnazione di precedenti contributi regionali e i soggetti che non hanno ottemperato a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro regionale di cui alla L.R. n. 34/2002.

La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione del contributo e di attuare i controlli di cui alla deliberazione n. 1007/2015.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, la Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.

5. Referenti regionali

Mario Ansaloni
tel. 051/5277532
e-mail: mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it

Simona Massaro
tel. 051/5277518
e-mail: simona.massaro@regione.emilia-romagna.it